

ASSICURAZIONE R.C.T.

Mod. R17/03

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

12/12/2022

POLIZZA N.	420330852	AGENZIA	VELLETRI (822 00)
CONTRAENTE/ASSICURATO	LIBERI DI VOLARE ASD		COD. FISCALE
0000095028480580			
domicilio	VIA CATALINI 20 - VELLETRI - 00049 - RM		
decorrenza ore 24 del	giorno	mese	anno
	31	12	2022
scadenza ore 24 del	giorno	mese	anno
	31	12	2023
rateazione	Annuale		
emissione 1° quietanza	giorno	mese	anno
	31	12	2023
polizza sostitutiva n°	numero	cod.ag.	rateazione
	303324198	822	Annuale
ultima quietanza pagata	giorno	mese	anno

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.271,98	728,02	4.000,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.271,98	728,02	4.000,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di	e di
EURO 2.000.000,00	EURO 2.000.000,00
per ogni sinistro	per ogni persona
	per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

come pilota remoto iscritto alla Liberi di Volare ASD per danni
cagionati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare.

CONDIZIONI PARTICOLARI
E CLAUSOLE SPECIALI

R017 ALLEGATI GIPRY R01E/03 X005 APTRAC

segue sottoscrizione a tergo

ACQ.	LMP	P. VENDITA A	00	GEST.	LMP	P. VENDITA G	00	PART.	LMP
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	-----

ALLEGATO APPR17W

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 420330852**CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE**

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

(i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine „entità“ comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE VELLETRI

COD. 822 00

POLIZZA N. 420330852

MODELLO R17

CONTRAENTE LIBERI DI VOLARE ASD

DATA EMISSIONE 05/12/2022

X005 - Atto dichiarativo

Come pilota remoto iscritto alla Liberi di volare ASD per danni cagionati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o eventi sportivi agonistici o dilettantistici tramite e in ragione dell'impiego di UAS, aventi le caratteristiche sostanziali della Classe C4 di UAS ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione europea del 12 marzo 2019, "relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio", anche in mancanza di etichetta di identificazione.

Ai fini della presente garanzia assicurativa, i piloti remoti sono considerati terzi fra loro, così come lo sono i familiari del pilota remoto. La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso UAS in volo libero, in volo vincolato circolare e volo radiocomandato. La garanzia è operante per l'attività di volo svolta in tutti i paesi del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Russia, Bielorussia, Canada e Messico.

La copertura assicurativa si estende ai danni provocati ad altri UAS, con l'esclusione dei danni cagionati ad altri UAS che siano in volo.

L'UAS impiegato deve avere una massa massima al decollo inferiore a 25 Kg.

L'impiego del UAS deve essere in modalità "entro la distanza di visibilità" (VLOS - "Visual Line Of Sight") ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 7, e dell'art. 4 del Regolamento 2019/947, e cioè il pilota deve mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con UAS, così che al pilota remoto sia consentito di controllare la traiettoria di volo del UAS rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni in qualsiasi momento.

Il pilota remoto può impiegare apparati per radiocomando anche non omologati dalla pubblica Amministrazione (Ministero dello

Sviluppo Economico e/o altri enti e organi dello Stato e delle del
Autonomie territoriali e/o dell'Unione europea) e con 201
frequenze libere.

L'UAS può essere dotato di propulsione con motore endotermico pil
con cilindrata fino a 250 centimetri cubici ovvero con motore vol
elettrico con tensione fino a 60Volt. In caso di UAS con più ost
motori-power unit, la cilindrata o tensione massima è In
calcolata cumulando quella dei singoli motori-power unit. al

L'UAS può essere dotato di propulsione con motore a turbina in
con potenza di spinta massima pari a 25 kg. di

La copertura assicurativa può essere stipulata per un pilota di
remoto di età non inferiore ai 14 anni, purché l'impiego ass
dell'UAS avvenga con l'assistenza di un aiutante/helper più
maggiorrenne. Per il pilota remoto di età inferiore ai 18 anni, se
la copertura assicurativa non comprende l'impiego di UAS co
dotato di propulsione con motore a turbina. si

Il contraente si impegna a notificare all'infrascritta società L'
a mezzo posta elettronica ordinaria o posta raccomandata le co
variazioni da apportare all'elenco dei soci e la garanzia avrà el
effetto dalle 24 del giorno della spedizione della notifica, mo
risultante dal timbro postale o dalla trasmissione a mezzo ca
posta elettronica. L'

Premesso che a norma di quanto previsto dal regolamento ENAC
UAS-IT e ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della
Commissione europea del 12 marzo 2019, "relativo ai sistemi
aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di
sistemi aeromobili senza equipaggio" - anche il drone (I
(
categoria da C0 a C4) in uso all'assicurato rientra nella I
definizione di UAS prevista all'art. 5, punto 2 di
regolamento ENAC sopracitato, si conviene che la garanzia di
polizza opera in relazione all'uso dell'UAS sempreché le fasi
di volo, decollo ed atterraggio avvengano esclusivamente
all'interno di un'area individuabile e circoscritta, al di
fuori dei centri abitati", nel rispetto delle prescrizioni
della categoria "Open A1-A3" (uso sportivo, ludico-ricreativo
non professionale) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE)
2019/947. La copertura assicurativa si estende ai danni
provocati ad altri UAS, con l'esclusione dei danni cagionati
ad altri UAS che siano in volo.

L'UAS impiegato deve avere una massa massima al decollo
inferiore a 25 Kg.

L'impiego del UAS deve essere in modalità "entro la distanza
di visibilità" (VLOS - "Visual Line Of Sight") ai sensi

dell'art. 2, comma 2, n. 7, e dell'art. 4 del Regolamento 2019/947, e cioè il pilota deve mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con UAS, così che al pilota remoto sia consentito di controllare la traiettoria di volo del UAS rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni in qualsiasi momento. In conformità al par. UAS.OPEN.060 della parte A dell'Allegato al Regolamento 2019/947, è oggetto di copertura assicurativa, in quanto equiparato all'impiego in modalità VLOS, l'impiego di aeromobile senza equipaggio in modalità "oltre la distanza di visibilità" (BVLOS - ">Beyond Visual Line of Sight") con assistenza da parte di un osservatore posto al fianco del pilota remoto; l'osservatore, mediante l'osservazione visiva senza strumenti dell'aeromobile senza equipaggio, aiuta costantemente il pilota remoto ad effettuare il volo in sicurezza.

L'UAS può essere dotato di propulsione con motore endotermico con cilindrata fino a 250 centimetri cubici ovvero con motore elettrico con tensione fino a 60Volt. In caso di UAS con più motori-power unit, la cilindrata o tensione massima è calcolata cumulando quella dei singoli motori-power unit.

L'UAS può essere dotato di propulsione con motore a turbina con potenza di spinta massima pari a 25 kg.

La copertura assicurativa può essere stipulata per un pilota remoto di età non inferiore ai 18 anni.

Il premio per ogni iscritto UAS C4 è pari a 15,00 per iscritto (POLIZZA BASE).

Il premio per ogni iscritto UAS C0-C4 è pari a 35,00 per iscritto (POLIZZA ESTESA)

Il contraente versa in via provvisoria un premio corrispondente a n. 150 soci UAS C4 e 50 soci UAS C0-C4, pari a EURO4000,00, entro il 15 gennaio di ciascun anno. Ulteriori conguagli sono effettuati con cadenza bimestrale entro il 15 marzo, entro il 15 maggio, entro il 15 luglio, entro il 15 settembre, entro il 15 novembre. Il conguaglio finale è effettuato entro il 15 dicembre. Dopo il 10 dicembre non è più possibile assicurarsi per l'anno in corso.

L'importo massimo assicurato è regolato come segue:

- EURO2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;



APPEN

Informa

Utilizzo

La info

della ve

sottoin

svolge

trattam

della co

(i) per

ademp

per, se

che svo

difesa

intern

punti

all'es

video/

inter

a por

il con

l'impo

previs

Diritt

Lei p

diver

tratta

conse

trasf

o in p

- Ge

Prote

Italia

- al

agen

via t

La i

reck

Ten

I Se

con

rap

con

salv

La

ad

Co

I s

col

Tit

org

Tr

I s

as

de

ac

tr

de

M

A

in

a

C

- EURO2.000.000,00 (due milioni/00) per persone/cose

La franchigia è pari a 50,00 euro per UAS C4 (POLIZZA BASE)

La franchigia è pari a 150,00 euro per UAS C0-C1-C2-C3
(POLIZZA ESTESA)

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 4 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato